



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*

*Servizio Tecnico Centrale*

**IL PRESIDENTE**

*Ministero dell'Interno*

*Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile*

*Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica*

**IL DIRETTORE CENTRALE**

*Ministero dello Sviluppo Economico*

*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore*

*e la Normativa Tecnica*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

**VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in particolare l’art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

**VISTO** il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 145 del 08 luglio 2021 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all’art.3 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

**VISTE** le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell’art.42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

**VISTA** la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, co.3, del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

**CONSIDERATO** quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale prot. CSLPP n. 983 del 28 gennaio 2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

**CONSIDERATO**, in particolare, quanto disposto dalla sopra citata circolare nella parte in cui si comunica che gli Organismi che presentano istanza di prima autorizzazione, rinnovo e/o estensione prima della data del 28 gennaio 2021 sono autorizzati e notificati in applicazione dell’art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 (Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, registrato al prot. STC n. 172 del 15.05.2017, con cui l’Organismo **EXPERIMENTATIONS S.r.l.** è stato precedentemente autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica

della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, fino al 19 giugno 2021;

**CONSIDERATO** che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è ritenuto opportuno chiedere alla Commissione Europea una estensione della scadenza temporale della notifica in essere fissata al 19 giugno 2021;

**VISTO** l'accoglimento della citata richiesta, da parte dei competenti Uffici della Commissione Europea che hanno concesso una proroga trimestrale della notifica che quindi scade il 19 settembre 2021;

**VISTA** l'istanza presentata alle Amministrazioni competenti, per il tramite del Servizio Tecnico Centrale, in data 18 dicembre 2020, per il **rinnovo dell'autorizzazione** a svolgere le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, dall'Organismo **EXPERIMENTATIONS S.r.l.**;

**VISTO** l'esito favorevole dell'istruttoria svolta dalle Amministrazioni competenti sia nella fase dell'esame documentale che nella fase di audit da remoto considerata l'impossibilità di effettuare un audit in loco;

**VISTA** la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art.3 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017, citato in premessa, espressa in data **9 luglio 2021**.

## DECRETANO

### Art. 1

L'Organismo **EXPERIMENTATIONS S.r.l.**, nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'art.39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

#### **Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (SVVCP 2+):**

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
M/125	EN 12620	Aggregati per calcestruzzo	-----
	EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	-----
	EN 13055-1	Aggregati leggeri – Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione	-----

	EN 13055-2	Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per conglomerati bituminosi, trattamenti superficiali e per applicazioni legate e non legate	-----
	EN 13139	Aggregati per malta	-----
	EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	-----
	EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (Armourstone) – Specifiche	-----
	EN 13450	Aggregati per massicciate ferroviarie	-----

**Laboratorio di prova (SVVCP 3):**

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
M/101	EN 14351-1	Finestre e porte - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo	POSSIBILITA' DI EFFETTUARE PROVE FUORI DAI PROPRI LABORATORI AI SENSI DELL'ART.46 DEL CPR ESCLUSA CARATTERISTICA DI RESISTENZA AL FUOCO (BWR2)
	EN 13241-1	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo	POSSIBILITA' DI EFFETTUARE PROVE FUORI DAI PROPRI LABORATORI AI SENSI DELL'ART.46 DEL CPR ESCLUSA CARATTERISTICA DI RESISTENZA AL FUOCO (BWR2)
M/108	EN 13830	Facciate continue - Norma di prodotto	POSSIBILITA' DI EFFETTUARE PROVE FUORI DAI PROPRI LABORATORI AI SENSI DELL'ART.46 DEL CPR ESCLUSA CARATTERISTICA DI RESISTENZA AL FUOCO (BWR2)
M/118	EN 1433	Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni - Classificazione, requisiti di progettazione e di prova, marcatura e valutazione di conformità	POSSIBILITA' DI EFFETTUARE PROVE FUORI DAI PROPRI LABORATORI AI SENSI DELL'ART.46 DEL CPR
M/121	EN 13964	Controsoffitti - Requisiti e metodi di prova	POSSIBILITA' DI EFFETTUARE PROVE FUORI DAI PROPRI LABORATORI AI SENSI DELL'ART.46 DEL CPR ESCLUSA CARATTERISTICA DI RESISTENZA AL FUOCO (BWR2)

**NOTIFICA ORIZZONTALE, punto 3 dell'Allegato V del CPR**

Caratteristiche essenziali	Norme di prova	Condizioni
Assorbimento del Rumore	EN ISO 717-1 Acustica – Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edifici – Parte 1 – Isolamento acustico per via aerea.	POSSIBILITA' DI EFFETTUARE PROVE FUORI DAI PROPRI LABORATORI AI SENSI DELL'ART.46 DEL CPR

**Art. 2**

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in **via Y. Gagarin, 69 – 06073 S. Mariano di Corciano (PG)**,

secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.

2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

#### Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

#### Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 decorre dalla data **20 settembre 2021** ed è valida quattro anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del co.3 dell'art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

#### Art. 5

L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'art.16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato.

**Il Presidente  
del Consiglio Superiore dei  
Lavori Pubblici**

Massimo SESSA

**Il Direttore Centrale per la  
Prevenzione e la Sicurezza  
Tecnica**

Stefano MARSELLA

**Il Direttore Generale per il  
Mercato, la Concorrenza, la  
Tutela del Consumatore, e la  
Normativa Tecnica**

Loredana GULINO

Il Dirigente del STC  
Ing. Gennaro DE VIVO